

COMUNE DI MILANO
DIREZIONE WELFARE E SALUTE
AREA DIRITTI E INCLUSIONE

Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e l'Università degli Studi di Milano-Dipartimento Scienze Biomediche per la Salute, ai sensi dell'Art. 15 della Legge 241/90, volto al compimento di servizi e di attività specialistiche finalizzati alla individuazione della sussistenza di indici rilevatori di violenze e torture subite dai soggetti accolti nel progetto SAI nelle categorie "ordinari" e "disagio mentale" e all'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e dei minori privi di validi documenti identificativi.

Periodo: 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023

Spesa complessiva: € 32.500,00 = (fuori campo I.V.A.)

CUP (SAI Ordinari) B49G22001300001

CUP (SAI DM/DS) B49G22001310001

TRA

il Comune di Milano (da qui innanzi solo Comune) C.F. n. 01199250158, con domicilio fiscale in Milano - Piazza della Scala, n. 2 - rappresentato dal **Dott. Angelo Stanghellini** in qualità di Direttore Area Diritti e Inclusione nell'ambito della Direzione Welfare e Salute

E

l'Università degli Studi di Milano (d'ora innanzi denominata "Università"), C.F. n.80012650158, P.I. n. 03064870151, con sede in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze Biomediche con sede a Milano, in via Mangiagalli, n. 31;

Vista la Legge n. 241/1990 e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'Art. 15, che prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune concertate e concordate.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2020 che autorizza la prosecuzione dei progetti del Comune di Milano per le categorie ORDINARI, DM (Disagio Mentale) dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 e per la categoria MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2023, con contestuale ammissione al finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA).

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n. 37847 del 13.10.2022 che autorizza la prosecuzione dal 01.01.2023 al 31.12.2025 dei progetti S.A.I. e ha ammesso il Comune di Milano al finanziamento per una spesa annuale complessiva di € 8.922.133,00.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

ART. 2 – OGGETTO

Il presente accordo di collaborazione è finalizzato a regolare i rapporti tra Comune e Università per il compimento di servizi ed attività specialistiche finalizzate a:

- a) l'individuazione della sussistenza di indici rilevatori di violenze e torture subite dai soggetti accolti nel progetto SAI nelle categorie "Ordinari" e "Disagio Mentale";
- b) l'accertamento dell'età dei Minori Stranieri Non Accompagnati e dei Minori privi di validi documenti identificativi.

ART. 3 - DURATA

Il periodo di validità del presente accordo è: 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023. Il presente Accordo potrà essere prorogato o rinnovato esclusivamente a seguito di accordo scritto tra le Parti.

Art. 4 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Comune di Milano

Il Comune di Milano individuerà i soggetti beneficiari delle attività svolte dall'Università degli Studi di Milano, i quali saranno inviati all'Università esclusivamente dall'Unità Politiche per l'Inclusione e l'Immigrazione del Comune di Milano, che valuterà altresì le segnalazioni provenienti dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato, dalla Prefettura, da strutture sanitarie, dai centri di accoglienza situati nel territorio milanese e più in generale da quelle realtà cittadine, che a vario titolo si occupano di richiedenti di protezione internazionale, previa acquisizione del consenso dell'accertamento da parte del soggetto adulto interessato.

Il Comune di Milano monitorerà le attività realizzate attraverso incontri periodici a carattere trimestrali, nonché i risultati raggiunti sul territorio e renderà noti gli esiti complessivi dell'intero progetto. Il Comune di Milano indica quale proprio responsabile della collaborazione il Dott. Angelo Stanghellini (email: angelo.stanghellini@comune.milano.it)

Unimi indica quale proprio responsabile della collaborazione la Prof.ssa Cristina Cattaneo (email: cristina.cattaneo@unimi.it)

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle Parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra Parte.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

L'Università si impegna a realizzare due differenti tipologie di attività specialistica medico legale:

1) Attività volta all'individuazione di indici rilevatori della sussistenza di eventuali violenze e torture, mediante:

- raccolta della storia personale del soggetto e contestuale analisi delle eventuali lesioni subite, con particolare attenzione all'indagine sulla tipologia, sulla localizzazione di dette lesioni, sull'uso di eventuali strumenti per la causazione delle stesse
- raccolta delle notizie anamnestiche riguardanti patologie pregresse e attuali, con acquisizione di copia della documentazione clinica se disponibili;
- esame obiettivo generale – volto alla ricerca di eventuali lesioni od esiti sia nelle zone indicate dal soggetto sia in altre sedi corporee, unitamente ad un esame medico generale focalizzato su eventuali deficit muscolari e/o neurologici;
- documentazione fotografica delle lesioni e degli esiti cutanei eventualmente rilevati, con riferimento metrico per la registrazione dei reperti descritti;
- richiesta di ulteriori approfondimenti di natura strumentale e/o specialistica – in caso di necessità, la richiesta di ulteriori analisi verrà avanzata dai curanti o dalle Associazioni che assistono i soggetti per essere poi eseguita tramite il Sistema Sanitario Nazionale;
- redazione di una relazione medico-legale, contenente sia la descrizione degli elementi eventualmente riscontrati sia un eventuale giudizio di concordanza o discordanza con il racconto del soggetto, sulla base dei criteri stabiliti a livello internazionale dai Protocolli di Istanbul (*Medical physical examination of alleged torture victims – A practical guide to the Istanbul Protocol for medical doctors, IRCT, International Rehabilitation Council for Torture Victims, Copenhagen, Danimarca, 2004*).
- L'Università si impegna a redigere una relazione di referral in forma riservata che consegnerà al beneficiario, informando l'Unità Politiche per l'Inclusione e l'Immigrazione del Comune di Milano e conservando presso la propria sede tutti risultati degli esami clinici di natura strumentale e/o specialistica che il soggetto abbia effettuato per la determinazione del giudizio medico-legale per un periodo di 5 anni.

2) Attività volta all'accertamento dell'età dei Minori Stranieri Non Accompagnati e dei Minori privi di validi documenti identificativi, mediante:

- acquisizione e presa visione delle informazioni raccolte dal Centro Servizi Minori Stranieri Non Accompagnati dell'Unità Politiche per l'Inclusione e l'Immigrazione del Comune di Milano sia nell'ambito del colloquio sociale (es. pregresse esperienze di vita del minore, potenzialmente rilevanti per l'accertamento) e del colloquio di valutazione psicologica o neuropsichiatrica;

- visita medico-legale o pediatrica o auxologica, con assunzione del ruolo di coordinatore e responsabile del percorso diagnostico da parte del medico che effettua la visita;
- accertamento radiologico della mano sinistra (o destra in soggetto mancino) ed esami radiologici dentari (tra cui OPT, ortopantomografia) valutati secondo evidenze scientifiche;
- richiesta di ulteriori esami specialistici, quali RX o TAC sulla clavicola, in caso di persistenza di dubbi circa l'età;
- redazione di una relazione medico – legale con valutazione dei risultati compiuta sulla base delle norme scientifiche di riferimento (tenendo conto anche del margine di errore tipico di tale tipologia di accertamento);
- rilascio della certificazione conclusiva, da comunicare al Centro Servizi Minori Stranieri Non Accompagnati dell'Unità Politiche per l'Inclusione e l'Immigrazione e alla Questura di Milano, per quanto di competenza.

Il compimento delle indicate attività di cui al punto 2) dovrà avvenire entro 48 ore, in caso di minorenni denunciati in stato di libertà o sottoposti a misure restrittive della libertà personale, ferma restando, in detto ultimo caso, come nel caso di minori ricoverati in strutture ospedaliere, la possibilità di fornire una risposta a vista anche provvisoria; entro 7 giorni dall'attivazione negli altri casi.

Inoltre si impegna a:

- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o del personale impiegato, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- rispettare le norme e le procedure previste dalla legge;
- assolvere ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo e similari, per tutta la durata del presente accordo;
- trasmettere con cadenza trimestrale all'Unità Politiche per l'Inclusione e l'Immigrazione una breve relazione descrittiva riferita alle due attività specialistiche medico legali, unitamente all'elenco delle persone prese in carico e visitate per l'attività1) e per l'attività 2) di cui al presente protocollo;
- fornire al Comune i dati richiesti riferite alle spese sostenute per l'attuazione del presente accordo nei tempi utili per garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal Ministero dell'Interno in merito alla rendicontazione del progetto SAI, ovvero, ai sensi del più recente Manuale di Rendicontazione SAI (attualmente Versione 2.0 del maggio 2018 e aggiornamento 2020) entro e non oltre il 31.01 dell'anno successivo all'anno di esercizio delle attività;
- portare immediatamente a conoscenza il Comune di ogni evento che potrebbe comportare una interruzione temporanea o definitiva del progetto o qualsiasi altra rilevante modifica all'attività progettuale;

- ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità, consentire i controlli e le verifiche del Ministero dell'Interno o di altro organismo deputato a tale scopo e collaborare alla loro corretta esecuzione;
- co-finanziare le attività di cui al presente accordo attraverso la valorizzazione di beni, servizi e personale.

Art. 5 – IMPORTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

Per l'attuazione del presente accordo, il Comune di Milano concorre riconoscendo all'Università degli Studi di Milano, risorse pari a € 32.500,00 (fuori campo I.V.A.) di cui € 7.500,00 per le attività di determinazione di eventuali violenze o torture e € 25.000,00 per il compimento delle attività di accertamento dell'età.

La liquidazione di quanto spettante all'Università da parte del Comune sarà subordinata all'incasso della quota di finanziamento (erogata dal Ministero dell'Interno) da parte di quest'ultimo. Conseguentemente, il Comune di Milano non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione all'Università.

Art. 6 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E PAGAMENTI

Sulla base degli interventi realizzati, l'Università presenterà la documentazione relativa ai monitoraggi e alle rendicontazioni delle spese secondo i modelli predisposti dal Ministero dell'Interno e dal Comune di Milano.

Le richieste di trasferimento dovranno comunque essere corredate di:

- un prospetto economico dettagliato delle spese sostenute con indicazione del periodo di riferimento e della specifica degli interventi realizzati;
- i giustificativi di pagamento delle spese sostenute;

Per le spese relative al personale l'Ente dovrà fornire, in sede di rendicontazione, secondo i tempi concordati con il Comune di Milano e in ottemperanza delle disposizioni del Ministero dell'Interno:

Personale subordinato e parasubordinato:

- dichiarazione rilasciata dal Rappresentante Legale che attesti il CCNL di riferimento (è sufficiente inserire nella dichiarazione suddetta anche un link di riferimento);
- contratto di lavoro individuale;
- ordine di servizio;
- time-sheet mensili solo per le risorse imputate in quota parte;
- prospetto del calcolo del costo orario (All_7);
- buste paga/cedolini quietanzati. Le buste paga devono riportare il timbro SPRAR indicante il costo esposto nel rendiconto, comprensivo quindi della quota di oneri c/ditta versati con i modelli F24;

- giustificativi di pagamento (distinta di bonifico ed estratto conto bancario con evidenza dei pagamenti delle spese rendicontate);
- F24 quietanzati relativi al versamento degli oneri previdenziali e fiscali versati per i dipendenti e collaboratori rendicontati per il progetto;
- prospetto dettaglio del personale (All_8);
- prospetto versamento oneri fiscali e previdenziali (All_9);
- eventuale altra documentazione se prevista dal Manuale Unico di Rendicontazione SAI.

Consulenti e collaboratori:

- documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera;
- curriculum vitae sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
- contratto di collaborazione, che dovrà chiaramente indicare compatibilmente con la normativa vigente: il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento, l'output previsto, l'importo previsto;
- documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile su base documentale (rapporti di attività, relazioni, verbali, diari di registrazione dell'attività svolta, ecc.) controfirmata per attestazione di conformità dal responsabile di progetto;
- ricevute, fatture e/o note debito della prestazione;
- documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- ricevute di versamento dell'IRPEF relative alle ritenute d'acconto e ricevute di versamento per oneri previdenziali qualora dovuti e il dettaglio della quota IRPEF/oneri versati in caso pagamenti cumulativi (MOD. F24);
- eventuale altra documentazione se prevista dal Manuale Unico di Rendicontazione SAI.

Con l'ultima richiesta di trasferimento l'Ente dovrà fornire una relazione descrittiva dell'attività svolta.

Tutta la documentazione deve essere presentata in copia conforme all'originale. Gli originali della documentazione relativa alle suddette spese dovranno essere conservati per 5 anni dal termine del progetto presso la sede dell'Università ed eventualmente essere prodotti in caso di richiesta da parte del Comune.

Le richieste di trasferimento dovranno contenere i seguenti elementi:

- numero di protocollo e data della convenzione stipulata;
- tutti i dati relativi al pagamento (Istituto bancario, numero conto corrente, Codice IBAN,) ed ogni altra indicazione utile;
- ogni altra indicazione utile.

Il Comune di Milano provvederà alla verifica:

- della documentazione attestante le spese sostenute;
- della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nel progetto oggetto dell'accordo di collaborazione.

La liquidazione di quanto spettante a Niguarda da parte del Comune sarà subordinata all'incasso della quota di finanziamento da parte di quest'ultimo. Tale quota verrà erogata dal Ministero dell'Interno e, di conseguenza, il Comune di Milano non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione a Niguarda. Inoltre, a fronte di una rendicontazione, la cui congruità venga riconosciuta in misura inferiore al totale previsto, la liquidazione del contributo a Niguarda sarà effettuata in proporzione.

Le note di pagamento dovranno essere intestate e inviate a: COMUNE DI MILANO – Area Diritti e Inclusione – Unità Politiche per l'inclusione e l'immigrazione dovranno necessariamente contenere i seguenti elementi:

- numero e data della determinazione dirigenziale di riferimento;
- data e atti del contratto stipulato;
- l'importo contrattuale espresso in Euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente e codice IBAN);
- CUP: B49G22001310001
- ogni altra indicazione utile.

Il saldo finale sarà liquidato in base alla rendicontazione di fine progetto e dietro presentazione del rendiconto finale.

Art. 7 - VERIFICA E CONTROLLO

Il Comune si riserva di effettuare le verifiche necessarie ai fini della valutazione della corretta realizzazione del presente accordo. L'attività di controllo potrà essere condotta mediante propri operatori o altro personale all'uopo incaricato e con le modalità ritenute più opportune.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ

L'Università è responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle attività oggetto del presente accordo. È altresì responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del presente accordo, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo all'Università di mantenere il Comune sollevato e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 9 - RISOLUZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente accordo:

- in caso di grave inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.; in tal caso il Comune potrà anche richiedere la restituzione delle somme già erogate a Niguarda.

ART. 10- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente accordo, inoltre verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche e di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'Art. 3 comma 8 Legge 13.8.2010 n 136.

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Milano, quale titolare del trattamento per le operazioni oggetto del presente accordo, procederà a nominare l'Università degli Studi di Milano responsabile del trattamento con apposito atto. L'Università è tenuta ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni di cui agli Artt. 3 e 4, quanto previsto nel Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti. L'Università si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 13 - SPESE, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Università tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente atto.

Art. 14 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Milano è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo.

Letto, firmato e sottoscritto

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
IL RETTORE

Firmato digitalmente
(Prof. Elio Franzini)

PER IL COMUNE DI MILANO
IL DIRETTORE AREA DIRITTI E
INCLUSIONE

Firmato digitalmente
(Dott. Angelo Stanghellini)